

STATUTO DELLA FAND ODV ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI

Articolo 1: Costituzione e sede legale

1.1 È costituita, l'associazione denominata "FAND Associazione Italiana Diabetici Organizzazione di Volontariato" o più brevemente "FAND Associazione Italiana Diabetici ODV" o ancora "FAND ODV" e così di seguito indicata.

1.2 FAND ODV è una Rete associativa e confedera tutte le Associazioni, legalmente costituite ed operanti nel territorio italiano, i cui statuti si conformino ai principi fondamentali ed ai valori di FAND ODV.

1.3 FAND ODV è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

1.4 FAND ODV è dotata di un ordinamento democratico e garantisce la partecipazione, il pluralismo, le pari opportunità, l'uguaglianza e l'elettività delle cariche sociali delle Associate

1.5 FAND ODV, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in Milano, il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Nazionale.

1.6 FAND ODV svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

1.7 Tutte le Associate di FAND ODV già in essere e quelle di nuova costituzione ed adesione sono dotate di piena autonomia giuridica, di autonomia patrimoniale e processuale rispetto a FAND ODV medesima.

1.8 FAND ODV non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Associate, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

1.9 FAND ODV ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.

1.10 FAND ODV ha facoltà di trasferire la sede legale senza modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2: Scopi sociali

2.1 FAND ODV non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e sviluppando – direttamente o indirettamente – progetti per assicurare ogni forma di adeguata assistenza ai diabetici ed alle loro famiglie, favorendo l'attuarsi di iniziative che esprimano compiutamente la risposta ai bisogni primari della persona con diabete, per ridurre, attenuare o eliminare del tutto le condizioni di debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale in cui versano, nonché per favorire ogni iniziativa di ricerca nel campo del diabete e per sensibilizzare le Istituzioni sia regionali che nazionali e l'opinione pubblica sulle problematiche derivanti dalla patologia suddetta e da ogni altra connessa e conseguente

2.2 FAND ODV, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.3 Oltre a quanto specificato nel precedente comma per il perseguimento degli scopi, FAND ODV potrà, in particolare ed a solo titolo esemplificativo:

a – promuovere ogni azione intesa a migliorare la qualità di vita della persona con diabete, con interventi atti a garantire il più agevole accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali;

b – promuovere FAND ODV come centro permanente per la prevenzione e per l'educazione sanitaria;

c – instaurare rapporti continuativi con la scuola e promuovere iniziative di educazione sanitaria, per personale docente e studenti, per una corretta informazione sulla prevenzione e cura del diabete mellito e delle complicanze ad esso correlate;

d – collaborare con le istituzioni competenti, per l'emanazione di norme legislative di tutela delle persone nelle quali il diabete esordisce nel pieno della vita lavorativa, agevolando ogni iniziativa volta all'orientamento professionale, all'inserimento sociale e lavorativo del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e la possibilità della riabilitazione fisica, sociale e lavorativa del diabetico colpito da complicanze invalidanti;

e – esercitare attività ed iniziative programmate di tutela sanitaria, assistenziale, diagnostico-terapeutica, giuridica, morale e sociale in favore o nell'interesse della persona con diabete;

f – promuovere l'assistenza alle famiglie dei diabetici con incontri informativi;

g – sensibilizzare l'opinione pubblica con tutti i mezzi a disposizione – pubblicazioni informative e divulgative sul diabete, conferenze, incontri, dibattiti radiofonici e televisivi, etc. – affinché l'organizzazione sociale, nelle sue varie espressioni, fino allo Stato, possa costituire valido strumento per la promozione dello status sociale e sanitario della persona con diabete;

h – attivare forme di cooperazione con Organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono lo stesso fine, per individuare le forme più avanzate di tutela sanitaria e sociale nonché le più recenti acquisizioni scientifiche;

i – promuovere e sostenere studi e ricerche scientifiche per arginare il diffondersi della malattia e agevolare il potenziamento delle strutture sanitarie e sociali per l'assistenza alla persona con diabete;

l – promuovere e collaborare con le Università, centri di ricerca, istituzioni scientifiche, stimolandole a portare un contributo alla prevenzione delle complicanze, alla cura ed allo studio più avanzato sul diabete;

m – promuovere e collaborare alla organizzazione di corsi di aggiornamento rivolti agli stessi associati per favorire la progettazione e lo sviluppo dell'educazione sanitaria e terapeutica in materia di diabete mellito o ad esso connessa;

n – promuovere con la Sanità nazionale e regionale, con le Aziende Sanitarie Ospedaliere, con le strutture ospedaliere, le Unità Sanitarie Locali ed altri soggetti pubblici e privati campagne istituzionali di prevenzione, educazione sanitaria ed alimentare;

o - promuovere presso gli enti predetti ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnologica in materia, per garantire alla persona con diabete condizioni ottimali per la cura della patologia di base e delle complicanze ad essa correlate;

p – promuovere e sollecitare le forze politiche per l'adozione di provvedimenti e l'emanazione di norme legislative a carattere sociale in tema di prevenzione e cura del diabete al fine di favorire l'inserimento e, laddove necessario, il reinserimento dei diabetici nel normale contesto operativo della vita socio-economica del Paese;

q – promuovere e sostenere provvedimenti di legge ed amministrativi della Sanità nazionale, regionale e locale in materia di farmaci salvavita, presidi diagnostici e terapeutici per la cura del diabete e delle complicanze ad esso correlate;

r – favorire la partecipazione attiva – a livello nazionale e delle Associate - ai progetti di volontariato socio-sanitario ed assistenziale;

s - monitorare le attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo all'impatto sociale, e predisporre una relazione annuale da presentare al Consiglio Nazionale del terzo settore;

t – promuovere e sviluppare attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

u – promuovere collaborazioni e protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del DL 165 del 2001;

v – prevedere la costituzione e la manutenzione di un data base relazionale, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, contenente informazioni utili al perseguimento degli scopi istituzionali di FAND ODV, da rendere disponibili alle persone con diabete ed operatori sanitari, anche mediante collegamenti interattivi e alle proprie associate.

2.4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2.5 FAND ODV può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale summenzionate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Nazionale l'individuazione di dettaglio di tali attività.

2.6 FAND ODV può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3: Associate

3.1 Sono Associate, acquisendo la qualità di Socio, di FAND ODV:

1. tutte le associazioni – riconosciute o non riconosciute – già esistenti ed affiliate all’atto dell’approvazione assembleare del presente statuto;
2. le associazioni, riconosciute e non riconosciute, senza scopo di lucro, i cui statuti si conformino ai principi fondamentali ed ai valori di FAND ODV e la cui domanda è stata accolta ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

3.2 L’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro è a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, già associate.

3.3 Al fine di aderire a FAND ODV, l’associazione che aspiri ad associarsi dovrà inviare apposita istanza di adesione, corredata dalla copia dello Statuto al Consiglio Nazionale, che ne valuterà la possibilità di accoglimento.

3.4 L’ammissione a FAND ODV è deliberata dal Consiglio Nazionale, comunicata all’associazione interessata e annotata nel libro degli associati.

3.5 Nel caso l’istanza non sia accolta, il Consiglio Nazionale deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Contro la decisione del Consiglio Nazionale è possibile inoltrare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione della decisione che delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a propria difesa dell’aspirante Associata.

3.6 Allo scopo di fornire a FAND ODV i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali ogni Associata è obbligata al versamento annuale a FAND ODV di un contributo, a titolo di quota associativa stabilito annualmente dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Nazionale,.

3.7 La quota associativa è annuale, non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento o di perdita della qualità di Associata e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Nazionale.

Articolo 4: Modalità di partecipazione alla vita associativa e recesso

4.1 La partecipazione delle Associate alla vita associativa di FAND ODV non può essere temporanea.

4.2 Tutti i rappresentanti delle Associate sono eleggibili alle cariche sociali.

4.3 La qualifica di Associata si perde per:

- a) recesso, nel caso di volontaria uscita dell'Associata da FAND ODV;
- b) scioglimento, qualora l'Associata abbia provveduta a sciogliere la propria associazione;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto,
- d) esclusione per mancato pagamento della quota sociale dopo due solleciti scritti o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggino FAND ODV e i suoi membri.

4.4 Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Consiglio Nazionale, la sospensione dei diritti associativi e, in caso di perdurante morosità, ai sensi della lettera d), comma 3 del presente articolo, l'esclusione deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio di Presidenza.

4.5 In presenza delle condizioni indicate alla lett. c) del comma 3 del presente articolo, il Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio di Presidenza, delibera l'espulsione dell'Associata.

4.6 La delibera del Consiglio Nazionale, che prevede l'espulsione dell'Associata deve essere comunicata alla stessa interessata.

4.7 Contro la decisione del Consiglio Nazionale è possibile inoltrare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione della medesima decisione, che delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a propria difesa dall'Associata.

4.8 Il recesso da FAND ODV da parte di un'Associata deve essere deliberato dall'Assemblea dell'Associata medesima, in osservanza dei quorum prescritti nel proprio statuto; comunicazione scritta del recesso deve essere effettuata al Presidente di FAND ODV, da parte del Presidente dell'Associata.

4.9 All'atto del recesso ovvero dell'espulsione da FAND ODV, l'Associata è obbligata ad eliminare dal proprio nome qualunque riferimento al logo ed all'affiliazione a FAND ODV.

Articolo 5: Diritti e doveri delle Associate

5.1 FAND ODV garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna Associata escludendo ogni forma di discriminazione.

5.2 Ciascuna Associata ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea Generale direttamente o per delega e di presentare propri rappresentanti in qualità di candidati agli organi sociali;
- b) di essere informata sulle attività di FAND ODV e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dal FAND ODV;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Nazionale.

5.3 Ciascuna Associata ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità organizzative, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea Generale.

Articolo 6: Organi di FAND ODV

6.1 Sono organi di FAND ODV:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) Il Consiglio di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) l'Organo di controllo;
- h) il Comitato Tecnico-Scientifico;

6.2 Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di quattro anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

Articolo 7: Funzionamento dell'Assemblea Generale

7.1 L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'associazione ed è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione di FAND ODV.

7.2 L'Assemblea Generale è costituita da tutte le Associate, in regola con il versamento della quota associativa, che vi partecipano per il tramite del proprio rappresentante legale. Quest'ultimo, in caso di impedimento, potrà delegare un altro componente dell'organo di amministrazione della propria associazione, ovvero un'altra Associata.

7.3 L'Assemblea Generale è presieduta dal presidente di FAND ODV o, in sua assenza, dal vicepresidente.

7.4 Sono ammesse al voto le Associate che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Nazionale e iscritte nel libro dei soci.

7.5 Alle Associate possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti alle Associate e il criterio della proporzionalità è definito in specifico regolamento interno. Alle Associate che abbiano un interesse in conflitto con quello della FAND ODV, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

7.6 Ciascuna Associata potrà essere portatrice fino ad un massimo di due deleghe.

7.7 L'Assemblea Generale può tenersi per audio e video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. È possibile ricorrere al voto per corrispondenza o telematico con modalità definite in un apposito Regolamento che garantiscano l'accertamento e l'identità di ogni Associata. In ogni caso le decisioni dei soci devono essere assunte mediante deliberazione assembleare, anche mediante audio o videoconferenza, quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle Associate.

7.8 L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché per la ratifica di quello preventivo.

7.9 L'Assemblea Generale si riunisce, inoltre, ogniqualvolta debba assumere delibere di propria competenza, nonché ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto congiuntamente da almeno un terzo dei componenti.

7.10 L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente di FAND ODV con avviso scritto inviato almeno venti giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo posta elettronica, telegramma o altri mezzi telematici spediti almeno cinque giorni prima.

7.11 Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 12 e 13, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti – direttamente o per delega – almeno la metà degli associati più uno; qualora in sede di prima convocazione il quorum

necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, direttamente o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

7.12 Per deliberare lo scioglimento di FAND ODV e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole dei tre quarti delle Associate secondo quanto previsto dall'art. 21 del Codice Civile.

7.13 Le delibere volte a modificare lo statuto richiederanno la presenza della maggioranza delle Associate e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

7.14 In ogni e qualsiasi Assemblea le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto; nel secondo caso la richiesta deve essere pronunciata da un terzo dei votanti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione deve essere fatta comunque a scrutinio segreto.

Articolo 8: Competenze dell'Assemblea Generale

8.1 Spetta all'Assemblea Generale in sede ordinaria:

- a) nominare e revocare il Presidente di FAND ODV;
- b) la nominare e revocare i componenti del Consiglio Nazionale;
- c) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Revisori, che devono essere scelti tra persone dotate di adeguata professionalità anche esterni;
- d) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- e) nominare e revocare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- f) approvare il bilancio di esercizio nonché la ratifica di quello preventivo;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sull'esclusione degli associati;
- i) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione;
- j) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Nazionale per motivi di urgenza;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- l) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento che disciplina il funzionamento degli organi statutari.

8.2 Spetta all'Assemblea Generale in sede straordinaria:

- m) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto proposte da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Consiglio Nazionale;
- n) deliberare sullo scioglimento o sull'estinzione di FAND ODV, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Consiglio Nazionale, nonché nominare i liquidatori per la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Articolo 9: Consiglio Nazionale: funzionamento e competenze

9.1 Il Consiglio Nazionale è composto, oltre che dal Presidente, da un numero minimo di sei membri al numero massimo di trenta membri, eletti dall'Assemblea Generale. Ogni variazione del numero dei Consiglieri va deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Nazionale, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche associative.

9.2 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.3 I Consiglieri restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

9.4 Il Consiglio Nazionale così formato elegge al proprio interno, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo, il Tesoriere e da un minimo di uno ad un massimo di tre consiglieri, i quali, unitamente al Presidente medesimo formano il Consiglio di Presidenza, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.

9.5 Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due (2) volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo, da sottoporre poi alla ratifica dell'Assemblea Generale, e per la redazione del bilancio di esercizio, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale, nonché ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

9.6 La convocazione viene fatta a mezzo di avviso scritto, inviato almeno quindici (15) giorni prima o a mezzo posta elettronica certificata o qualunque altra modalità telematica spedita e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

9.7 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale; le modalità di partecipazione sono determinate dall'eventuale regolamento interno.

9.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

9.9 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9.10 La mancata approvazione del bilancio di esercizio, da parte dell'Assemblea Generale, determina l'automatica decadenza dell'intero Consiglio Nazionale.

9.11 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Nazionale per tre volte consecutive – in assenza di giustificazione scritta inviata prima della seduta – determina la decadenza del Consigliere assente dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

9.12 Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio procede alla loro sostituzione attraverso la chiamata dei primi non eletti; in assenza, per qualsiasi causa, il Presidente o chi per lui dovrà convocare l'Assemblea dei Soci nel più breve tempo possibile per procedere alla elezione dei consiglieri mancanti.

9.13 I Consiglieri nominati in corso di mandato, ai sensi dei precedenti commi, decadono dalla carica insieme agli altri.

9.14 In caso di dimissioni della la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale, così come eletta dall'Assemblea Generale, decade l'intero Consiglio e il Presidente, o il Vicepresidente, nei casi di cui all'art. 10, convoca una nuova Assemblea, in seduta elettorale – secondo le modalità previste dall'art. 6, commi 10 e 11 del presente statuto – entro sei mesi dalla seduta Consiliare in cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio Nazionale.

9.15 Ove il Presidente o il Vicepresidente non possano o non vogliano procedere alla convocazione assembleare, vi procederà il consigliere più anziano.

9.16 Al verificarsi dell'ipotesi di decadenza previste dei commi 10 e 13 del presente articolo, il Consiglio Nazionale decaduto – ovvero i membri residuali di esso – rimane in carica, esclusivamente per svolgere l'ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea Generale.

9.17 Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione di FAND ODV – fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea Generale, al Consiglio di Presidenza o al Presidente – e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

9.18 Spetta, tra l'altro, al Consiglio Nazionale:

- a) la predisposizione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa, approvati dall'Assemblea Generale;
- b) la strutturazione di gruppi di lavoro per singole materie, coinvolgendo, se necessario, persone con conoscenze e competenze idonee alla materia trattata;

- c) la esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale e la realizzazione delle linee di politica associativa di volta in volta indicate dalla stessa;
- d) la nomina eventuale, su proposta del Consiglio di Presidenza, di un Direttore Generale, definendone con apposita delibera competenze, funzioni e durata dell'incarico;
- e) l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili;
- f) lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata ad altro organo di FAND ODV.
- g) la redazione di eventuali regolamenti atti a normalizzare e definire aspetti gestionali, amministrativi e particolari, rivolti alla migliore conduzione di FAND ODV.

9.19 Il Consiglio Nazionale potrà delegare parte dei propri poteri al Presidente o al Vice Presidente.

9.20 Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio da trascrivere su un apposito libro.

Articolo 10: Il Presidente

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale di FAND ODV ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Egli dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

10.3 Al Presidente spetta:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale, il Consiglio di Presidenza nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Nazionale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio;
- c) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza;
- d) proporre al Consiglio di Presidenza i nominativi delle persone che, a titolo di lavoro subordinato o autonomo, dovranno essere assunte da FAND ODV, nonché la risoluzione dei rapporti medesimi.
- e) aprire o chiudere conti correnti bancari e postali e stipulare contratti e convenzioni;

10.4 Il Presidente è tenuto a non consentire, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale, alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio.

10.5 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 11: Il Vicepresidente

11.1 Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri membri, ai sensi dell'art. 8, comma 3, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente medesimo ovvero dal Consiglio Nazionale.

11.2 Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 12: Compiti del Consiglio di Presidenza

12.1 Il Consiglio di Presidenza – composto ai sensi dell'art. 8, comma 3– è l'organo di governo ed attende all'ordinaria amministrazione di FAND ODV.

12.2 Il Consiglio di Presidenza delibera, riferendo al Consiglio Nazionale, sui seguenti punti:

- a) la politica di coordinamento delle attività delle Organizzazioni associate;
- b) l'elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo dell'attività istituzionale di FAND ODV;
- c) l'acquisto di beni e servizi, nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- d) l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;
- e) si adopera per l'attuazione delle linee di indirizzo generali del Consiglio Nazionale;
- f) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore di FAND ODV, su proposta del Presidente, ai sensi del comma 3, lett. d) dell'art. 9;
- g) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- h) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso, nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale.

12.3 Il Consiglio di Presidenza delibera inoltre su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Nazionale, del quale esegue le delibere e assume, in luogo del Consiglio Nazionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale medesimo, in occasione della prima riunione successiva.

12.4 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio di Presidenza – che può riunirsi anche in video conferenza – si applicano le medesime disposizioni del Consiglio nazionale.

12.5 Le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.6 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

12.7 Nel caso venga meno, per qualsiasi causa, uno dei componenti del Consiglio di Presidenza, la sostituzione avverrà in applicazione delle norme contenute nel presente Statuto.

12.8 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Consiglio di Presidenza e si provvederà alla sua ricostruzione ai sensi del comma 4 dell'art. 9, all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale.

Articolo 13: Segretario e Tesoriere

13.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta nei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Nazionale e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

13.2 Il Tesoriere coadiuva all'attività del segretario nella gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Nazionale, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Nazionale. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

13.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 14: Collegio dei Revisori dei Conti

14.1 Il Collegio dei Revisori può essere costituito o da tre componenti, scelti dall'Assemblea Generale tra persone dotate di adeguata professionalità e dei quali almeno il Presidente risulti iscritto all'Albo dei Revisori o una società di revisione legale.

14.2 Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria di FAND ODV, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, effettua verifiche di cassa e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto. Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività di FAND ODV.

14.3 I Revisori partecipano di diritto alle sedute dell'Assemblea Generale, possono intervenire alle sedute del Consiglio Nazionale per chiedere e dare i chiarimenti del caso.

14.4 Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni e alla scadenza del mandato i suoi componenti possono essere riconfermati.

14.5 Il presente articolo è efficace fino all'avverarsi degli eventi di cui all'art. 54 commi 2 e 4 del D.Lgs. 117/2017 a seguito dei quali, la nomina del revisore legale è obbligatoria al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del medesimo decreto legislativo ai sensi del successivo art. 16 comma 6.

Articolo 15: Collegio dei Probiviri

15.1 Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Eserciterà le funzioni previste nel presente Statuto, solo se nominato dall'Assemblea dei soci. Esso ha il compito di:

- a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- b) emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- c) dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

15.2 Le decisioni del Collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale;

15.3 Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo;

15.4 I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti;

15.5 Il Collegio nomina al suo interno il Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari e opportuni con il Consiglio Nazionale.

15.6 Il Collegio dei probiviri si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri;

15.7 Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente;

15.8 L'incarico del proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Articolo 16: Organo di controllo

16.1 L'Assemblea Generale nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

16.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

16.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai componenti dell'organo di controllo.

16.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

16.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Articolo 17: Il Comitato Tecnico Scientifico

17.1 Il Comitato Tecnico Scientifico garantisce un elevato livello scientifico e culturale delle relative attività svolte dall'Associazione e può essere istituito dal Consiglio Nazionale.

17.2 È composto da un massimo di cinque membri, nominati dal Consiglio Nazionale e scelti per il loro prestigio ed elevate qualità tecniche e professionali

17.3 Il Presidente del comitato scientifico è nominato dai componenti del comitato stesso e dal Presidente dell'Associazione e ne presiede le riunioni.

17.4 Il comitato scientifico sottopone al Consiglio Nazionale le proposte relative all'attività.

Articolo 18: Patrimonio e concorso al Patrimonio

18.1 Il patrimonio è composto:

- a) dal Fondo di Dotazione vincolato;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

18.2 Spetta al Consiglio Nazionale decidere le forme di investimento del patrimonio.

18.3 Il patrimonio di FAND ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.4 E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di FAND ODV, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura, durante la propria vita nel rispetto dell'art 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19: Risorse economiche

19.1 Le entrate economiche di FAND ODV sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;

- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 20: Libri Sociali

20.1 FAND ODV ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro delle Associate;
- b) il libro delle adunanze e delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi sociali;

20.2 I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del Consiglio Nazionale. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

20.3 Ogni Associata ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

20.4 Contro il diniego di accesso è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci.

Articolo 21: Esercizio finanziario

21.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

21.2 Il bilancio deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, tenendo conto delle peculiarità di FAND ODV.

21.3 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Nazionale approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea Generale ratifica il bilancio preventivo per l'esercizio in corso e approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se

svolte.

21.4 Gli organi di FAND ODV, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

21.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, eventualmente assunti dal Consiglio Nazionale, oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere sottoposti alla ratifica dell'organo rispettivamente sovraordinato, nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 22: Compensi – Cariche - Esclusione – Recesso

22.1 Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

22.2 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di esclusione dagli organi di FAND ODV o di revoca dell'incarico: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto; inadempimento dell'obbligo di effettuare eventuali contribuzioni e/o conferimenti previsti dal presente Statuto ovvero deliberati dal Consiglio Nazionale; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti di FAND ODV; assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti di FAND ODV; comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza in FAND ODV.

22.3 L'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie.

22.4 La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Consiglio Nazionale.

22.5 I componenti degli organi di FAND ODV possono, in qualsiasi momento, recedere da FAND ODV medesima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

22.6 Coloro che concorrono o hanno concorso a FAND ODV non possono richiedere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

Articolo 23: Estinzione o scioglimento di FAND ODV

23.1 FAND ODV è costituita senza limitazioni di durata.

23.2 FAND ODV si estingue, in tutti i casi previsti dal codice civile, con delibera dell'Assemblea Generale, assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.

23.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro

Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea Generale, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea Generale non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 24: Norma finale

24.1 FAND ODV è disciplinata dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e successive modificazioni, nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

Articolo 25: Norma transitoria

25.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto da parte delle Autorità competenti e del relativo regolamento, si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento vigente, i quali si intendono abrogati alla data del provvedimento di approvazione del presente Statuto da parte delle Autorità competenti.

25.2 Vengono altresì abrogate, con effetto immediato dalla data di approvazione del presente Statuto da parte delle Autorità competenti tutte le norme eventualmente emanate da FAND ODV che siano in contrasto con lo statuto medesimo.